

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) per gli esercizi 2008, 2009, 2010, 2011 e fino al 14 agosto 2012

Relatore: Consigliere Quirino Lorelli

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 44/2014**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 16 maggio 2014,

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961, con il quale l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.), è stato sottoposto al controllo della Corte dei Conti;

visti il bilancio della società suddetta relativo agli esercizi dal 2008 al 14 agosto 2012, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e del Collegio sindacale, trasmesse alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

vista la legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con la quale l'ente è stato trasformato in Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico (A.S.S.I.);

visto l'articolo 3 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 2012, che sopprime l'A.S.S.I., non convertito in legge e quindi decaduto;

visto l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, pubblicato sulla G.U. n. 156 del 6 luglio 2012, S.O. n. 141, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012, S.O. n. 173, che ha previsto che «L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

visto l'articolo 1, comma 2 della legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha espressamente fatti salvi gli effetti del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, stabilendo che «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, non convertito in legge»;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Quirino Lorelli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2008, 2009, 2010, 2011 e fino al 14 agosto 2012;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi suddetti emerge che:

- 1) il risultato economico al 14 agosto 2012 è pari a 2.551,86 mgli di euro;

2) il patrimonio netto dell'UNIRE – A.S.S.I., al 14 agosto 2012, è negativo per 73.963,14 mgl di euro per effetto dei cospicui disavanzi economici risalenti ai precedenti esercizi;

3) il totale dei debiti dell'UNIRE – A.S.S.I., al 14 agosto 2012, è pari a 173.039,12 mgl di euro;

4) si evidenziano irregolarità, tanto rispetto al procedimento ed ai tempi di approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi, quanto con riferimento al riparto di competenze tra organi di vertice dell'ente (Consiglio di amministrazione o Commissario straordinario) ed organi di gestione dello stesso (Segretario generale) in relazione alla formazione dei documenti fondamentali di bilancio, al piano di rientro ed alla rappresentanza istituzionale e giuridica dell'ente verso l'amministrazione vigilante;

5) non risulta che l'UNIRE e successivamente l'A.S.S.I. abbiano rispettato le indicazioni legislative di contenimento della spesa emanate nel corso degli anni;

6) la realizzazione del piano di rientro finanziario, presentato dall'ente ai Ministeri vigilanti nel corso del 2010, non risulta avviata;

7) il bilancio della società controllata UNIRELab s.r.l. ha registrato, al 14 agosto 2012, un disavanzo di 570,27 mgl di euro;

8) il patrimonio netto di UNIRELab è pari, 14 agosto 2012, a 1.404,78 mgl di euro;

9) le disponibilità della controllata UNIRELab sono pari a 271,10 mgl di euro al 14 agosto 2012;

10) il totale dei debiti di UNIRELab, al 31 dicembre 2008, era pari a 1.219,36 mgl di euro al 14 agosto 2012;

11) la soppressione dell'agenzia con il contestuale trasferimento agli apparati ministeriali delle relative funzioni e competenze, se non accompagnata da una ristrutturazione dell'intero settore dell'ippica, ivi compresa la modifica del sistema di trasferimento di risorse agli ippodromi, non sembra destinata a segnare una svolta risolutiva delle problematiche del comparto;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci di esercizio – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i rendiconti di gestione per gli esercizi 2008, 2009, 2010, 2011 ed il conto finale al 14/8/2012 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'UNIRE – A.S.S.I. fino alla data di definitiva soppressione dell'ente.

L'ESTENSORE
f.to Quirino Lorelli

IL PRESIDENTE
f.to Bruno Bove

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE (U.N.I.R.E.) POI AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE IPPICO (A.S.S.I.), PER GLI ESERCIZI 2008, 2009, 2010, 2011 E FINO ALLA DATA DI SOPPRESSIONE (14 AGOSTO 2012).

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Gli interventi legislativi sull'UNIRE dopo il 2008: la trasformazione in A.S.S.I. e la definitiva soppressione – 2. Gli organi dell'ente e l'approvazione dei documenti contabili fondamentali - 2.1. La spesa per gli organi collegiali - 2.2. I documenti di bilancio – 3. Andamento del personale e relativo costo - 3.1. Le spese per studi ed incarichi di consulenza a soggetti esterni alla P.A. – 4. Andamento finanziario nel periodo 2008-2011 - 4.1. Il contenimento della spesa corrente - 4.1.1. La spesa per l'acquisto di beni e servizi e di funzionamento – 4.1.2. Il limite alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza – 5. I risultati contabili - 5.1. Il quadro delle entrate - 5.2. Il quadro delle spese - 5.3. La situazione amministrativa - 5.3.1. La situazione dei residui - 5.4. Lo stato patrimoniale - 5.4.1. Il fondo svalutazione crediti e la cancellazione dei residui attivi - 5.5. Il conto economico - 5.6. Serie storica dei principali dati economici-contabili – 6. Le società controllate: UNIRELab - 6.1. Il conto economico di UNIRELab - 6.2. Lo stato patrimoniale di UNIRELab – 7. Considerazioni conclusive – Indice delle tabelle e dei grafici.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione si riferisce sul risultato del controllo esercitato ai sensi dell'art.7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'art.12 della stessa legge, sulla gestione finanziaria dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) per gli esercizi 2008, 2009, 2010 e 2011, fino alla trasformazione in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (A.S.S.I.), risalente al luglio 2011, nonché sui fatti successivi più significativi sino alla soppressione definitiva di detta Agenzia.

La precedente relazione, relativa agli esercizi 2006 e 2007, è stata approvata con deliberazione della Sezione enti di questa Corte n. 41/2010 del 18 maggio 2010 e ad essa si fa integrale rinvio per quanto concerne l'assetto istituzionale ed organizzativo dell'UNIRE, nelle parti non oggetto di modificazioni legislative, statutarie o regolamentari.

Non essendo intervenute sino al 2011 modifiche di rilievo nell'assetto organizzativo dell'ente - prima della sua trasformazione in Agenzia, operata nel luglio 2011 - può rinviarsi alla illustrazione della *governance* contenuta nella suddetta relazione, svolgendosi, in via preliminare, una ricostruzione del quadro normativo relativo all'evoluzione della legislazione statale primaria che ha inciso, tra il 2008 e la data di approvazione della presente relazione, sulle finanze dell'UNIRE.

Completa il quadro la legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, con la quale l'ente è stato trasformato in Agenzia e successivamente soppressa(o) dall'art.3 del D.L. 27 giugno 2012, n. 87, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 2012, non convertito in legge e quindi decaduto.

La soppressione dell'Agenzia è stata riproposta dall'art.23-quater, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui *"L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*. Inoltre l'art.1, comma 2 della richiamata legge di conversione 7 agosto 2012, n.135, ha espressamente fatti salvi gli effetti del D.L. 27 giugno 2012, n.87, già decaduto, stabilendo che *"Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del D.L. 27 giugno 2012, n. 87, non convertito in legge"*.

L'art.23-quater del D.L. n. 95/2012 ha stabilito che le funzioni già esercitate dall'ASSI vengano ripartite tra il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; analogamente vengono ripartite le relative

risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale.

Stante la suddetta soppressione, la presente relazione è anche l'ultima predisposta dalla Corte dei conti per il Parlamento in esecuzione del controllo esercitato ai sensi della legge n. 259/1958, ed in esso sono, in particolare, riportate analisi e considerazioni generali sull'andamento del comparto ippico e sulle politiche di settore realizzate dall'UNIRE, sul fenomeno della riduzione della raccolta di scommesse nel settore ippico e, più in generale, sullo stato dell'ippica.

Nel corso del 2010 l'UNIRE aveva presentato un piano di rientro finanziario che prevedeva la chiusura in avanzo di almeno tre-quattro esercizi consecutivi, attraverso, fondamentalmente, una riduzione delle spese, ma a fronte di entrate statali costanti: le condizioni minime di tale piano, a tutto il 2011, non risultavano raggiunte e realizzate, come ha osservato il MEF in una propria nota che prende atto della presentazione a tre giorni dalla chiusura dell'esercizio, del bilancio previsionale per il 2011. Negli esercizi finanziari 2010 e 2011 si è avuta in sostanza una gestione di fatto dell'ente e non ha avuto esecuzione il c.d. piano di rientro finanziario, approvato nel 2010.

I rendiconti successivi al 2008, oggetto anch'essi della presente relazione, sono stati formalmente depositati presso la Corte dei conti solo il 21/01/2013; è appena il caso di evidenziare che al dicembre 2012 non erano ancora stati formalmente approvati i rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 (per quest'ultimo esercizio fino alla data di trasformazione dell'UNIRE in A.S.S.I.), né il rendiconto che avrebbe dovuto presentare l'A.S.S.I. per il periodo dal luglio 2011 al 31/12 dello stesso anno e quello dal 1/1/2012 fino alla sua soppressione definitiva.

1. Gli interventi legislativi sull'UNIRE dopo il 2008: la trasformazione in A.S.S.I. e la definitiva soppressione

A decorrere dal 2008 è profondamente mutato l'assetto organizzativo del settore delle scommesse nazionali, attraverso interventi normativi volti a razionalizzare la rete di raccolta delle stesse.

La legge 6 giugno 2008, n. 101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha stabilito la revoca delle concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse sul totalizzatore nazionale¹. La norma era volta a dare esecuzione alla Sentenza della Corte di Giustizia CE (Quarta Sezione) 13 settembre 2007 - Causa C-260/04, la quale aveva statuito che *"La Repubblica italiana, avendo rinnovato 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d'appalto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE, e in particolare ha violato il principio generale di trasparenza nonché l'obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità"*.

Successivamente il legislatore ha avviato un riassetto complessivo della rete di raccolta, richiamando nuovamente la pronuncia della Corte di giustizia, con il D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184. In particolare l'art.1-bis, intitolato *"Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse"*, ha stabilito - con il fine di perseguire il progressivo superamento dell'assetto organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, di attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nonché di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva - che *"l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attua un'apposita procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla predetta sentenza"*. Oggetto della procedura era *"la concessione, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica fino al numero massimo di 3.000. Le concessioni non si*

¹ "Al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo ..., allo stato ancora attive"

estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici".

La procedura risultava aperta alle domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea, in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che avevano conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi². La procedura era aperta altresì alle domande di soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, fossero titolari di concessione precedentemente conseguita, con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l'esercizio e la raccolta di scommesse o di prodotti di gioco pubblici. I soggetti partecipanti alla gara ed i componenti dei relativi organi societari non dovevano avere controversie legali pendenti, per le quali non fosse ancora intervenuto il giudicato, nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Venivano esclusi dalla procedura i soggetti non in regola con i pagamenti dovuti alle amministrazioni interessate, relativamente a concessioni precedentemente conseguite.

Le concessioni andavano aggiudicate, fino a loro esaurimento, ai soggetti che avessero presentato le offerte risultanti economicamente più elevate rispetto ad una base pari ad € 85.000. Qualora le concessioni venissero aggiudicate a soggetti già titolari, per concessione precedentemente conseguita, diversa da quella oggetto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere sarebbe stato ridotto del 25% rispetto a quanto indicato nell'offerta. All'atto della sottoscrizione della convenzione accessiva da parte dei concessionari in essere, risultati aggiudicatari all'esito della procedura, venivano revocate le concessioni precedentemente conseguite da tali concessionari per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.

La norma inoltre istituiva nello stato di previsione del MEF per l'anno 2009 un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dagli introiti delle aggiudicazioni; quota parte delle risorse del predetto fondo era destinata, con decreto ministeriale, all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero alle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali del CONI e dell'UNIRE, ma con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento.

² Di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

La parte del fondo non destinata alle predette esigenze andava riversata all'entrata del bilancio dello Stato. Sempre l'art.1-bis stabiliva che a decorrere dal 1 gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326³, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni⁴, fosse elevata al 13,40% delle somme giocate; le maggiori entrate derivanti dall'incremento del prelievo erariale unico rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, venivano assegnate all'UNIRE, nella misura del 50% (per essere interamente destinate all'incremento del monte premi) e per il restante 50% al CONI.

Al fine di consentire il completamento dei servizi istituzionali dell'UNIRE, per l'anno 2008 la norma assegnava all'ente un contributo pari a 25 milioni di euro, al cui onere si provvedeva mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Le eventuali ulteriori maggiori entrate⁵, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, venivano destinate interamente all'incremento del monte premi. Infine si stabiliva che il piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie dell'UNIRE venisse approvato, entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto

³ La disposizione ha stabilito che: "Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5% delle somme giocate, dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta è identificato nell'ambito dei concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio del nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso. Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, è dovuto, a titolo di acconto:

a) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1 gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

b) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1 giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio".

⁴ A partire dal 1° gennaio 2007, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12% delle somme giocate.

⁵ Derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3 nonché del comma 5 dell'art.1-bis

del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti.

Tuttavia il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, disponeva (con l'art. 30-bis) che *"dal 1° gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, cessano gli effetti di cui al comma 7 del presente articolo 1-bis, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del predetto comma 7"*, vanificando gli obiettivi di riordino della precedente disposizione surricordata.

La successiva legge finanziaria per il 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203) elevava al 13,40%, in favore dell'UNIRE, le quote del prelievo erariale unico (art. 1-bis del D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184), di cui pure sopra si è detto.

La legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevedeva che *"A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinati al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse"*.

Disposizioni in favore dell'UNIRE sono anche state allocate nel decreto-legge recante interventi per fronteggiare il terremoto dell'Aquila (d.l. 28 aprile 2009, n. 39), dove all'art.12, veniva previsto che *"Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:*

- e) disporre l'assegnazione del 65% della posta di gioco a montepremi, del 5,71% alle attività di gestione, dell'8% come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 15% come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29% a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*.